

"ASSOCIAZIONE CULTURALE PAIDEIA - ONLUS"
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



L'anno 2026, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 19,00, presso la sede legale dell'Associazione in Salerno, Via Vittorio Graziadei n. 3, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale "PAIDEIA - ONLUS".

La prima convocazione, fissata per il giorno 24 marzo 2026 alle ore 13,00, è andata deserta.

Costituzione dell'Assemblea

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Paolo Romano, Presidente dell'Associazione.

Il Presidente nomina segretario verbalizzante la sig.ra Gioita Caiazza, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci e cioè:

- Associazione ANAVO - rappresentata da Gerarda Pascarella
- Associazione L'IPOTENUSA ODV - rappresentata da Domenico Parente e Paolo Romano
- Cooperativa Capitani della Spiaggia ETS - rappresentata da Caterina Credendino
- Cooperativa Sociale Il Portico ETS - rappresentata da Annalisa D'Angelo
- Mo.V.I. Campania ODV - rappresentata da Caterina Credendino
- Mo.V.I. Salerno ODV - rappresentata da Gioita Caiazza
- Associazione Kaledo - rappresentata da Salvatore Amaro
- Associazione ALTS - rappresentata da Maria Rosaria Trifone
- Associazione STARZE AVENIA - rappresentata da Domenico De Simone

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore;
- Modifica della denominazione sociale;
- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Svolgimento dell'Assemblea

Il Presidente prende la parola e illustra le motivazioni dell'assemblea, ricordando che le organizzazioni già iscritte come ONLUS sono tenute ad adeguarsi alla normativa vigente per poter continuare a operare nel sistema del Terzo Settore e procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il nuovo statuto rappresenta un aggiornamento necessario per garantire continuità all'attività dell'associazione, nel rispetto delle finalità originarie e dei principi di partecipazione e trasparenza. Il Consiglio Direttivo ha pertanto elaborato una proposta di nuovo statuto coerente con la storia e l'esperienza dell'associazione, prevedendo l'inquadramento della stessa tra gli Enti del Terzo Settore e la richiesta di iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS, nonché la modifica della denominazione sociale.

Interventi

Prende la parola Mimmo Parente, il quale evidenzia come l'adeguamento statutario rappresenti non solo un obbligo normativo, ma anche un'opportunità per rafforzare il ruolo dell'associazione nei processi territoriali, in particolare nell'ambito della formazione e del supporto agli enti del Terzo Settore.

[Handwritten signatures: MR, MP, Clu, M, el, gp, Q, Ghe, & MR, C]

Interviene successivamente Caterina Credendino, che sottolinea l'importanza di mantenere uno statuto chiaro e operativo, capace di sostenere collaborazioni tra soggetti diversi e valorizzare il lavoro di rete, elemento centrale nell'esperienza dell'associazione.

Deliberazione

Il Presidente pone quindi in votazione il nuovo statuto associativo, già trasmesso ai soci e illustrato nel corso della seduta.

L'Assemblea, con voto palese, delibera all'unanimità:

- di approvare il nuovo statuto dell'associazione nella versione aggiornata allegata al presente verbale;
- di modificare la denominazione sociale da "Associazione Culturale PAIDEIA - ONLUS" a "PAIDEIA - FORMAZIONE, RICERCA E SERVIZI PER LE POLITICHE SOCIALI", in breve "PAIDEIA";
- di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 Codice del Terzo Settore;
- di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", ai fini dell'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
- di stabilire che l'associazione assumerà la dicitura "ETS" nella propria denominazione a seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS;
- di demandare al Presidente ogni adempimento necessario per la registrazione dello statuto e per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.



misura dei lavori

Altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,30.

Statuto approvato e sottoscritto.

Segretario verbalizzante

Gioita Caiazza

Il Presidente

Paolo Romano

AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Esecuzione Registrazione Serie III

Al n. 374 del 31/03/2026

per l'importo di € 200,00

Salerno, li 31/03/2026



FOGLIO FIRME VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/3/2026

NOME	COGNOME	FIRMA
GERARDA	PASCARELLA	Gerardino Pascarella
DOMENICO	PARENTE	Domenico Parente
PAOLO	ROMANO	Paolo Romano
CATERINA	CREDENDINO	Caterina Credendino
ANNALISA	D'ANGELO	Annalisa D'Angelo
GIOITA	CAIAZZO	Gioita Caiazza
SALVATORE	AMARO	Salvatore Amaro
MARIA ROSARIA	TRIFONE	Maria Rosaria Trifone
CLAUDIO	CONDORELLI	Claudio Condorelli
DOMENICO	DE SIMONE	Domenico De Simone

STATUTO
ASSOCIAZIONE PAIDEIA
FORMAZIONE, RICERCA E SERVIZI PER LE POLITICHE SOCIALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata "PAIDEIA - FORMAZIONE, RICERCA E SERVIZI PER LE POLITICHE SOCIALI". Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ETS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "PAIDEIA - FORMAZIONE, RICERCA E SERVIZI PER LE POLITICHE SOCIALI" - Ente del Terzo Settore", in breve "PAIDEIA - ETS" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e richiederà l'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS.

L'associazione ha sede legale in Salerno - alla Via Vittorio Graziadei n.3. Il trasferimento della sede all'interno non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione è priva di scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
L'associazione può aderire ad associazioni di III livello o di livello maggiore.

ART. 3 - ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle finalità, l'associazione può:

- svolgere attività di studio, ricerca, formazione e consulenza per promuovere ed incentivare la qualificazione degli interventi sociali, sanitari, culturali, educativi, formativi;
- organizzare corsi di qualificazione e aggiornamento, seminari, eventi, iniziative di sensibilizzazione e informazione sui temi sociali;
- elaborare e stampare prodotti editoriali;
- stipulare convenzioni;
- svolgere attività di raccolta fondi.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 4 - NATURA - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

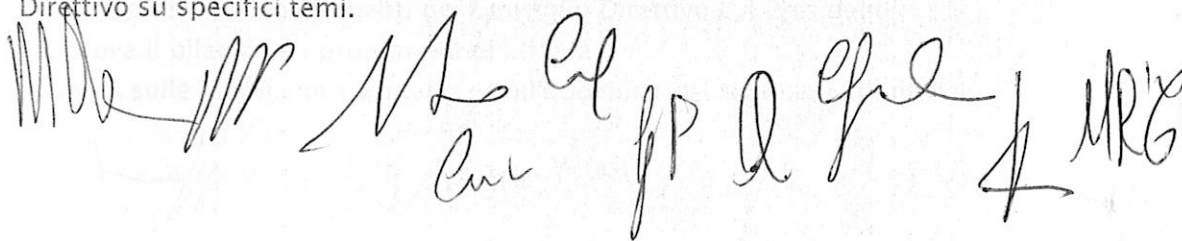
L'associazione Opera prevalentemente in ambito regionale, privilegiando i livelli territoriali d'intervento. E' aperta alla collaborazione operativa con organismi simili anche di livello extraregionale

ART. 5 - SOCI

Possono essere soci:

- associazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti del Terzo Settore;
- altri organismi senza scopo di lucro operanti in ambito sociale, culturale o educativo.

Possono essere previsti sostenitori non associati, senza diritto di voto. Essi possono essere anche persone fisiche che condividano scopi e finalità dell'associazione. I soci sostenitori possono partecipare all'assemblea dei soci con funzione consultiva, e possono essere cooptati nel Consiglio Direttivo su specifici temi.



Ammissione

L'ammissione o l'espulsione dei soci è deliberata dall'assemblea con maggioranza dei due terzi, su proposta motivata del Consiglio.

Il diniego deve essere motivato comunicato entro 30 giorni dalla delibera.

È ammesso ricorso all'assemblea.

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e partecipano alla vita associativa.

I soci:

- partecipano all'assemblea con diritto di voto;
- versano la quota associativa;
- rispettano lo statuto e i regolamenti.

La partecipazione non è temporanea.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Si perde la qualità di socio per:

- recesso;
- esclusione per gravi motivi;
- mancato pagamento quota associativa;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con diritto di ricorso all'assemblea

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'Organo di controllo monocratico, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del terzo settore;

- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le riunioni degli organi sociali possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire ed esprimere il voto.

ART. 7 - ASSEMBLEA

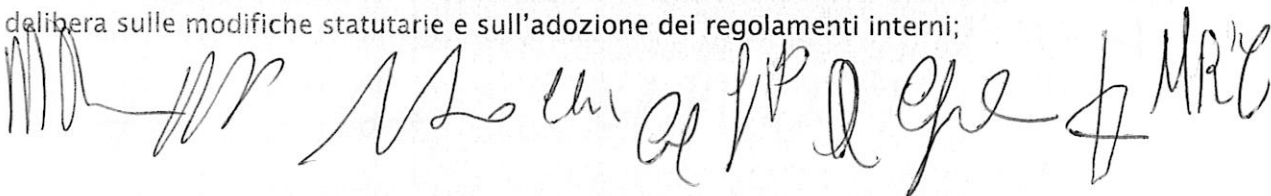
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da un rappresentante per ciascun ente associato, ciascuno con diritto ad un voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta dai 1/3 dei soci per l'assemblea ordinaria, 2/3 dei soci per l'assemblea straordinaria.

Competenze dell'assemblea:

- elege e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- approva il bilancio e i programmi di attività;

delibera sulle modifiche statutarie e sull'adozione dei regolamenti interni;



- delibera sui ricorsi avverso il diniego di ammissione e sull'esclusione dei soci;
- definisce le linee strategiche dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.

Costituzione e deliberazioni

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte:

- in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

- Ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
- Qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- L'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- L'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da due a sei membri oltre al presidente.

Dura in carica tre anni.

Può nominare due vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie e l'altro con responsabilità tecnico-amministrative.

Ha il compito di programmare e gestire le attività dell'associazione.

Redige il programma delle attività nonché i bilanci preventivo e consuntivo.

Convoca l'assemblea.

Elabora eventuali regolamenti contenenti norme esecutive del presente Statuto.

Propone la costituzione di incarichi, relativi ad attività specifiche e determinate, avvalendosi di lavoratori dipendenti, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea, convocata successivamente alla nomina. I sostituti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni (a mero titolo esemplificativo si nomina il primo degli esclusi, poi il secondo, ecc...).

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Cura l'ordinaria amministrazione e dà attuazione alle deliberazioni del consiglio direttivo, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio direttivo ritenga opportuno delegargli.

Convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, verrà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. In particolare, la nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000;
- ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: euro 220.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: n. 5 unità.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- monitora l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- esercita il controllo contabile nei casi previsti dalla legge, salvo diversa nomina del revisore legale.

I componenti verranno scelti tra le categorie di soggetti previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE

La revisione legale dei conti è esercitata nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, è obbligatoria quando l'associazione supera per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000;
- ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: euro 2.200.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: n. 12 unità.

La revisione legale è affidata a:

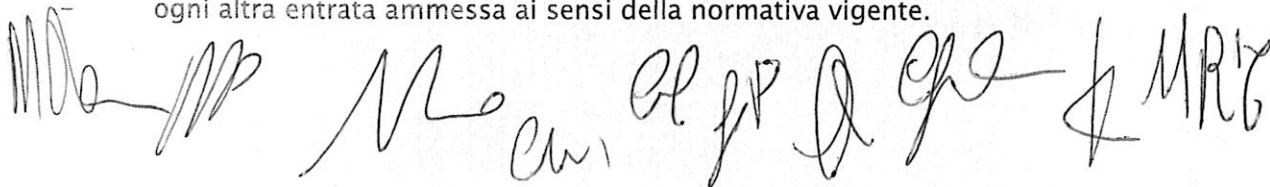
- un revisore legale dei conti, oppure
- una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione può essere esercitata dall'organo di controllo, qualora sia composto interamente da revisori legali iscritti nel relativo registro.

ART. 12 - PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.



Le risorse economiche dell'associazione sono destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi della normativa vigente, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione di compensi non proporzionati all'attività svolta o non conformi ai valori di mercato;
- la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- l'utilizzo dei beni dell'ente per finalità diverse da quelle istituzionali.

ART. 13 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio l'associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, oppure, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal rendiconto per cassa.

Il bilancio è redatto nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi, con chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, unitamente agli eventuali allegati previsti dalla legge, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'associazione redige e deposita anche il bilancio sociale.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro dei verbali dell'assemblea dei soci;
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, ove nominato.

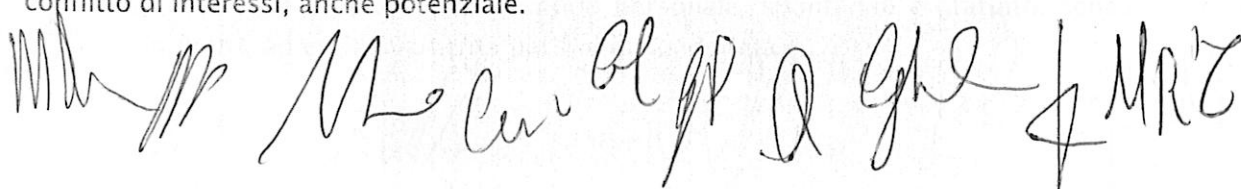
I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione e possono essere conservati anche con modalità informatiche, nel rispetto della normativa vigente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, da presentarsi all'organo di amministrazione.

L'accesso è garantito entro 15 giorni dalla richiesta, presso la sede legale dell'associazione o con modalità telematiche, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona amministrazione e tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 15 - CONFLITTO DI INTERESSI

Gli amministratori devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione ed evitare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the administrative body (Consiglio Direttivo) who have approved the document. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

Si configura conflitto di interessi quando un amministratore, direttamente o indirettamente, ha un interesse personale in contrasto con quello dell'associazione.

L'amministratore che si trovi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a:

- darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo;
- astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione relativa all'operazione in cui sussiste il conflitto.

Della situazione di conflitto e della relativa astensione deve essere data evidenza nel verbale della riunione.

Le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo possono essere impugnate nei casi previsti dalla legge.

Art. 16 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti gli aderenti sono assicurati per l'attività prestata sia contro gli infortuni che per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa e risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ART. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 terzi degli aderenti.

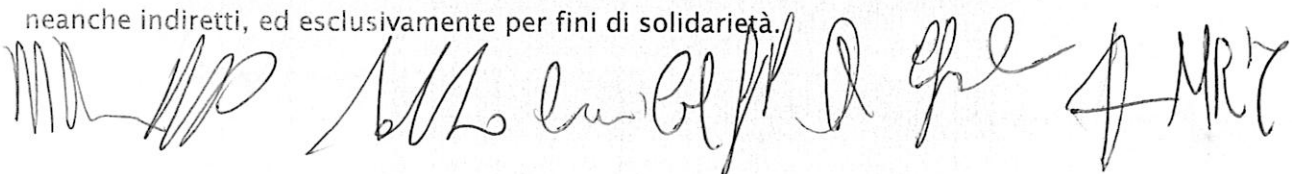
Le deliberazioni di modifica statutaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie devono essere redatte per iscritto e depositate presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili

Art. 21 - CLAUSOLA TRANSITORIA (EX ONLUS)

Il presente statuto è adottato ai fini dell'adeguamento alla normativa del Terzo Settore. Tutti i soci, gli organi e le attività dell'associazione continuano a operare secondo le disposizioni del nuovo statuto, nel rispetto della normativa vigente.


M. Don

Benvenuto Puro

Claudio Amorelli

Adriano Puro

Francesca Pizzarella

Roberto Amorelli

Giuseppe D'Angelo

di Coppo

Trifone Maria Puro

donna de Puro